



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1530

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica delle disposizioni inerenti gli impianti a biomassa di cui all'Allegato A ed Allegato A ter del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg. e s.m.i. - Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici.

Il giorno **27 Settembre 2024** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Con il decreto del Presidente della Provincia n. 11-68/leg. del 16 agosto 2022 è stato aggiornato il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., costituente il Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.

Le modifiche apportate sono state volte sia a definire delle misure regolatorie per attuare le strategie espresse nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 per la riduzione dei consumi energetici nel comparto edilizio, sia a recepire le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, di aggiornamento degli obblighi di copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno energetico degli edifici.

In parallelo, il nuovo decreto provinciale ha previsto, al punto 7 dell'Allegato A, misure specifiche per gli impianti alimentati a biomassa, stabilendo nel dettaglio:

- l'obbligo di installazione di generatori classificati come minimo a 4 stelle ai sensi del d.m. 186/2017 e, a partire dal 15 ottobre 2024, di generatori classificati come minimo a 5 stelle
- in caso di installazione di caldaie a biomassa con potenza inferiore a 500 kW, l'obbligo di installazione parallela di un sistema di accumulo termico nonché di un impianto solare termico o una pompa di calore per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Tali misure hanno la finalità di contribuire alla riduzione dell'emissione di polveri sottili e degli altri agenti inquinanti sprigionati dalla combustione delle biomasse. Come rilevato anche nell'ambito Piano provinciale per la tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta provinciale il 1° agosto 2018, il riscaldamento civile rappresenta infatti la principale sorgente emissiva di particolato atmosferico nel territorio provinciale e, nel dettaglio, la quasi la totalità delle emissioni di particolato derivate al riscaldamento degli edifici è dovuta proprio alla combustione della biomassa legnosa negli impianti domestici.

In tal senso, l'obbligo di installazione di impianti classificati a 4 stelle, nell'ambito di operazioni di allacciamento di nuovi impianti o di sostituzione di generatori esistenti, ha consentito di ottenere una notevole riduzione delle emissioni di polveri sottili, garantendo l'impiego esclusivo di generatori con una produzione di particolato primario limitata a 15 - 30 mg/Nm³, a seconda del tipo di apparecchio installato, a fronte di un'emissione superiore anche a 100 mg/Nm³ caratteristica dei generatori tradizionale di solo qualche decina di anni fa.

Si rammenta che la prescrizione provinciale riguardante l'obbligo di installazione di impianti a 5 stelle è, al momento, prima a scala nazionale, in considerazione della volontà di un progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria.

In virtù di tale unicità, ed in vista del passaggio all'obbligo di installazione di impianti a 5 stelle, previsto per il 15 ottobre 2024, alcune organizzazioni di rappresentanza dei produttori di generatori a biomassa hanno segnalato che attualmente sussiste una carenza sul mercato di prodotti così certificati e che la disponibilità dei generatori suddetti è verosimilmente insufficiente a soddisfare le domanda dei medesimi.

Visto quanto sopra esposto, sia al fine di evitare possibili criticità nella fornitura di generatori a biomassa, sia di consentire un'introduzione più graduale degli obblighi di cui sopra, e considerato che l'articolo 4 comma 2 prevede che gli allegati A, A bis e A ter possano essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale, si ritiene di proporre di posticipare di un tempo sufficientemente congruo, l'obbligo di ottenimento di tale certificazione.

Relativamente invece agli obblighi previsti in caso di installazione di caldaie domestiche a biomassa di potenza inferiore a 500 kW, riguardanti l'installazione di un adeguato sistema di accumulo termico e di un impianto solare termico o pompa di calore per la produzione dell'acqua calda sanitaria, tali misure sono state introdotte sia al fine di ridurre, attraverso sistema d'accumulo, il numero di cicli di accensione e spegnimento dell'impianto sia al fine di limitare il più possibile l'utilizzo della biomassa durante la stagione estiva in cui l'impianto di riscaldamento non è funzionante, soddisfacendo il fabbisogno di acqua calda sanitaria mediante ricorso ad ulteriori impianti ad energia rinnovabile. L'applicazione delle disposizioni suddette riguarda sia gli impianti di nuova installazione sia quelli esistenti, così come disposto dall'Allegato Ater del Regolamento che prevede, in caso di intervento di sostituzione di un apparecchio esistente, il rispetto delle medesime prescrizioni previste per gli impianti nuovi.

Dal confronto con i tecnici e gli operatori del settore, nel corso dei due anni di vigenza della norma suddetta è emerso come in specifiche situazioni, relative nella quasi totalità dei casi ad interventi di sostituzione di generatori esistenti, non risulti sempre possibile adempiere agli obblighi previsti dalla norma medesima oppure che, in talune situazioni, il rispetto dei medesimi obblighi risulti essere particolarmente sconveniente in termini di rapporto costo/benefici. Nel merito, in caso di intervento su edifici non particolarmente soleggiati può risultare sconveniente l'installazione di un impianto solare termico così come l'installazione di una pompa di calore può rivelarsi non ottimale in edifici sprovvisti di impianto fotovoltaico e, all'atto pratico, tecnicamente non eseguibile qualora non vi sia lo spazio adeguato alla collocazione dell'apparecchio. In casi come questi, l'impossibilità tecnica di soddisfare i requisiti previsti da norma ha avuto spesso come conseguenza pratica quella di costringere l'esecutore dell'intervento ad installare un generatore a fonte non rinnovabile, in luogo di quello a biomassa.

Parallelamente, le disposizioni di cui sopra si sono rivelate eccessivamente stringenti in quei casi di necessità di sostituzione di generatori di grossa taglia con più generatori di taglia più piccola, pensati per funzionare in serie a cascata, aventi ciascuno potenza inferiore a 500 kW e rientranti pertanto nei casi di applicazione dell'obbligo di copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso pompa di calore o impianto solare.

Da ultimo, l'applicazione pratica delle disposizioni in parola ha reso necessario un chiarimento sulla percentuale di copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria da impianto solare termico/pompa di calore, genericamente stabilito al 50%, laddove il servizio di riscaldamento sia soddisfatto attraverso un impianto misto, a biomassa e non solo.

Visto quanto sopra esposto, si propone di modificare nel merito come sopra illustrato sia le disposizioni previste per gli interventi su impianti di nuova installazione, disciplinate al punto 7 dell'Allegato A, sia quelle previste per gli interventi di sostituzione di generatori esistenti, disciplinate al punto 2.2.1 dell'Allegato A ter.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
- vista il decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i, ed in particolare l'articolo 4 comma 2;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la nota prot. n. 680989 del 09/09/2024 pervenuta dall'Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il punto 7 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i - Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici - secondo quanto previsto nell'Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la lettera d) del punto 2.1.1 dell'Allegato A ter al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e

s.m.i secondo quanto previsto nell'Allegato B alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
- 4) di stabilire che le disposizioni aggiornate entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al punto 5);
- 5) di disporre che tali disposizioni si applicano anche alle pratiche depositate e non ancora evase;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e nell'albo telematico.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

Modifiche al punto 7 dell'Allegato A al d.P.P. 13/07/2009 n. 11-13/Leg. e s.m.i.

Il punto 7 dell'Allegato A al d.P.P. 13/07/2009 n. 11-13/Leg. e s.m.i. è integralmente sostituito dal seguente:

L'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella tabella 13.

Tipologia	Norma di riferimento
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet	UNI EN 15270

Tabella 13

Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

I nuovi generatori di calore alimentati a biomassa installati devono essere classificati con almeno quattro stelle, come da certificazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). A partire dal primo novembre 2026 per i nuovi impianti installati è obbligatoria la classificazione con almeno cinque stelle.

Per le caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di prodotti che rispettino i requisiti della norma UNI EN 303-5 e che siano corrispondenti come minimo alla classe cinque della stessa.

L'installazione di impianti con generatori a biomassa con P inferiore o uguale a 500 kW come definite dalla norma UNI EN 303-5, è consentita se sono installati:

1. un sistema di accumulo termico finalizzato a garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico e minimizzare i cicli di accensione e spegnimento. Il sistema di accumulo è dimensionato sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto come previsto dalla norma UNI EN 303-5 e non deve in ogni caso essere inferiore a 20 l/kW, per le caldaie a caricamento automatico, ed a 55 l/kW, per quelle a caricamento manuale;

2. una pompa di calore o un impianto solare termico per la copertura di almeno il 50 per cento del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Nel caso in cui l'impianto a servizio dell'edificio sia alimentato da più generatori, a biomassa e non, la quota del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria va proporzionata in funzione del contributo del generatore a biomassa alla copertura del fabbisogno termico dell'edificio".

Allegato B

Modifiche alla lettera d) del punto 2.1 dell'Allegato Ater al d.P.P. 13/07/2009 n. 11-13/Leg. e s.m.i.

La lettera d) del punto 2.1 dell'Allegato Ater al d.P.P. 13/07/2009 n. 11-13/Leg. e s.m.i. è integralmente sostituita dalla seguente:

d) nel caso di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili, verifica dei requisiti di cui al paragrafo 7 dell'Allegato A. Previa richiesta di deroga motivata al Servizio competente in materia di energia, è possibile prescindere dalla verifica dei suddetti requisiti qualora, sulla base di una verifica contenuta nella relazione tecnica di cui all'articolo 4 bis, il progettista dimostri che il rispetto dei medesimi si riveli economicamente non conveniente o tecnicamente non fattibile.